



23/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER IL FRIULI VENEZIA GIULIA

IL GIUDICE

Paolo Gargiulo

ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nel giudizio in materia di pensioni civili iscritto al n. 14803 del registro
di segreteria,

INTRODOTTO con ricorso, depositato il 15 gennaio 2025, proposto
da:

1) A. P., omissis;

2) A. S., omissis;

3) A. G., omissis;

4) A. M., omissis;

5) A. A., omissis;

6) A. V., omissis;

7) A. A., omissis;

8) B. F., omissis;

9) B. M., omissis ;

10)B. M., omissis;

11)B. C., omissis

12)B. S., omissis;

13)B. M., omissis;

14)B. R., omissis;

15)B. P., omissis;

16)B. C., omissis;

17)B. C., omissis;

18)C. P., omissis;

19)C. F., omissis;

20)C. M., omissis;

21)C. M., omissis;

22)C. E., omissis;

23)C. G., omissis;

24)C. M., omissis;

25)C. A., omissis;

26)C. R. A., omissis;

27)C. C., omissis;

28)C. M., omissis;

29)C. E., omissis

30)C. F., omissis;

31)C. L., omissis;

32)C. M. D., omissis;

33)C. V., omissis;

34)C. F., omissis;

35)C. G., omissis;

36)C. S., omissis;

37)C. C., omissis;

38)C. F., omissis;

39)C. A. B., omissis;

40)C. E., omissis;

41)C. P., omissis;

42)C. A., omissis;

43)C. M., omissis;

44)C. M., omissis;

45)C. V., omissis;

46)C. A., omissis;

47)D.O. B., omissis;

48)D. A. P., omissis;

49)D. F. G., omissis;

50)D. G. G., omissis;

51)D. M. R., omissis;

52)D P. P., omissis;

53)D. P. M., omissis;

54)D. C., omissis;

55)D. E., omissis;

56)D. M., omissis

57)D. B. G., omissis;

58)D. G., omissis;

59)D. F. G., omissis;

60)D L. M., omissis;

61)D. L. G., omissis;

62)D. N. M., omissis;

63)D. N. G., omissis;

64)D. M., omissis;

65)D. N., omissis;

66)D. R., omissis;

67)D. L., omissis

68)E. P., omissis;

69)F. A., omissis;

70)F. P., omissis;

71)G. A., omissis;

72)G. M., omissis;

73)G. P., omissis;

74)G. S., omissis;

75)G. L., omissis;

76)G. P., omissis;

77)G. A., omissis

78)G. R., omissis;

79)G. E., omissis;

80)G. V., omissis;

81)I. O., omissis;

82)I. S., omissis;

83)I. M., omissis;

84)I. A., omissis;

85)I. N., omissis;

86)L. S. G., omissis;

87)L. R., omissis;

88)L. F., omissis;

89)L. B. A., omissis;

90)L. S. G. M., omissis

91)L. F., omissis;

92)L. E., omissis;

93)M. A., omissis;

94)M. R., omissis;

95)M. P., omissis;

96)M. M., omissis;

97)M. M., omissis;

98)M. F., omissis;

99)M. D., omissis;

100) M. T., omissis;

101) M. G., omissis;

102) M. G., omissis;

103) M. M., omissis;

104) M. O., omissis;

105) M. A., omissis;

106) N. D., omissis;

107) N. A., omissis;

108) P. I., omissis;

109) P. M., omissis;

110) P. R., omissis;

111) P. G., omissis;

112) P. S., omissis;

113) P. A., omissis;

	114) P. S., omissis;	
	115) P. C., omissis;	
	116) P. D., omissis;	
	117) P. G., omissis;	
	118) P. L., omissis;	
	119) P. G., omissis;	
	120) P. L., omissis;	
	121) R. P., omissis;	
	122) R. S., omissis;	
	123) R. F. V., omissis;	
	124) R. E., omissis;	
	125) R. W., omissis;	
	126) R. L., omissis;	
	127) S. P., omissis;	
	128) S. A., omissis;	
	129) S. C, omissis;	
	130) S. F., omissis;	
	131) S. F., omissis;	
	132) S. R., omissis;	
	133) S. M., omissis;	
	134) S. L., omissis;	
	135) T. S., omissis;	
	136) T. P., omissis;	
	137) T. G., omissis;	
	138) T. S., omissis;	

139) T. A., omissis;

140) V. L., omissis;

141) V. R. , omissis;

142) V. G., omissis

143) Z. A., omissis

144) Z. M., omissis;

145) Z. R., omissis

146) Z. M., omissis,

tutti rappresentati e difesi dall'avv. Enrico Antonio Cleopazzo ed
elettivamente domiciliati presso lo studio di questo, in Maniago (prov.
Pordenone), via Roma, n. 35 (p.e.c.:
enrico.cleopazzo@avvocatipordenone.it);

CONTRO l'Istituto Nazionale Previdenza Sociale (I.N.P.S.) - quale
successore dell'I.N.P.D.A.P., per effetto dell'articolo 21, comma 1 del
decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni,
nella legge 22 dicembre 2011, n. 214 – rappresentato e difeso
dall'avv. Luca Iero (p.e.c.: avv.luca.iero@postacert.inps.gov.it),
dell'Avvocatura dell'Istituto, ed elettivamente domiciliato presso
l'Ufficio legale della Direzione regionale dell'I.N.P.S. per il Friuli
Venezia Giulia, in Trieste, via Cesare Battisti, n. 10/d;

PER *“l'accertamento del diritto dei ricorrenti a percepire il proprio
trattamento pensionistico rivalutato, per gli anni 2023-2025, con
l'applicazione della percentuale di perequazione nella misura del
100% sul trattamento precedente”.*

VISTO il ricorso e gli altri documenti di causa;

UDITO, alla pubblica udienza dell'11 giugno 2025, con l'assistenza del segretario d'udienza dott. Gabriele Turiano, l'avv. Luca Iero per l'I.N.P.S.; nessuno è comparso per i ricorrenti.

Ritenuto in

FATTO

I. I ricorrenti – *“tutti ex militari in quiescenza, titolari di trattamento pensionistico gestito dall'INPS e superiore, nel quantum, a quattro volte la pensione minima”* – hanno adito questa Corte premettendo che, *“al fine di adeguare i trattamenti pensionistici al mutato potere d'acquisto della moneta, fin dal 1965 (legge n. 903 del 02.07.1965) è stato introdotto un sistema di perequazione automatica che ha come base di calcolo il valore medio dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati (D.Lvo 503/1992)”* e lamentando che *“con la legge di bilancio n. 197/2022 il legislatore ha introdotto un criterio, a valere dal 01.01.2023, di solo parziale perequazione di dette pensioni”*.

I.1. Formulano, dunque, a valle di articolato percorso argomentativo, le seguenti conclusioni:

<in via preliminare di rito:

in principalità:

Disporsi la sospensione impropria del presente giudizio, posta la pendenza avanti alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 309, della legge 29 dicembre 2022, n. 197 (Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025)

ritenuta non palesemente infondata dalle Sezioni Regionali per la

Toscana (ordinanza n. 33/2024 del 06.09.2024) e per la Campania

(ordinanza n. 101/2024 dell'11.09.2024) della Corte dei Conti;

in via subordinata:

riconosciute come rilevanti e non manifestamente infondate le

sopraesposte questioni di legittimità costituzionale, disporsi la

sospensione del giudizio e la remissione alla Corte Costituzionale

affinché:

☐ *“Dichiari la Corte costituzionale fondata, con riferimento agli artt. 2,*

3, 36 e 38 Cost., la questione di costituzionalità relativa all’art. 1,

comma 309 e 310, della legge n. 197 del 2022 (Legge di Bilancio

2023) nella parte in cui, consentendo una rivalutazione solo parziale

del trattamento pensionistico per il biennio 2023 e 2024 con riguardo

alle pensioni quattro volte superiori al minimo, pone in essere una

manovra non sistematica e palesemente irragionevole del sistema

pensionistico pubblico, con reiterazione di pregresse riduzioni con

violazione dei parametri già contenuti nelle pronunce nn. 70/2015 e

234/2020 della Corte costituzionale”;

☐ *“Dichiari la Corte costituzionale fondata la questione di*

costituzionalità relativa all’art. 1, comma 309 e 310, della legge n. 197

del 2022 (Legge di Bilancio 2023), con riferimento all’articolo 117

Costituzione per contrasto con il parametro interposto costituito dalla

Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle

libertà fondamentali firmata a Roma 4 novembre 1950 (CEDU), sotto

il profilo della lesione della certezza del diritto e del legittimo

affidamento, effettività e pienezza della tutela (artt. 6 e 13 CEDU), nonché con la Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, proclamata a Nizza il 7 dicembre 2000 che, in forza del Trattato di Lisbona (che ha modificato il Trattato sull'Unione europea e il Trattato sul Funzionamento dell'Unione europea, nonché i loro protocolli e allegati), ha assunto il medesimo valore giuridico dei trattati istitutivi dell'UE, per violazione del diritto dell'individuo alla libertà e alla sicurezza (art. 6), del diritto di non discriminazione, ivi inclusa quella fondata sul patrimonio (art. 21), del diritto degli anziani di condurre una vita dignitosa e indipendente (art. 25), alla protezione della famiglia sul piano giuridico, economico e sociale (art. 33) e, infine, del diritto di accesso alle prestazioni di sicurezza sociale e ai servizi sociali di cui all'art. 34.;

nel merito:

in via principale:

accertare e dichiarare il diritto dei ricorrenti a percepire il trattamento pensionistico in godimento senza le decurtazioni derivanti dalla Legge di Bilancio e, per l'effetto, condannare l'INPS alla corresponsione della differenza tra quanto chi ricorre avrebbe dovuto percepire ove la rivalutazione monetaria fosse stata riconosciuta nella misura del 100% e quanto ha effettivamente percepito.

Con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa>.

II. Con decreto del 20 gennaio 2025, è stata fissata l'odierna udienza per la trattazione del giudizio.

III. il 23 gennaio 2025, la difesa dei ricorrenti ha depositato la

documentazione dimostrativa dell'avvenuta notificazione, in pari data, del ricorso e del predetto decreto di fissazione d'udienza all'I.N.P.S., per mezzo di posta elettronica certificata inviata agli indirizzi:

- notifica.attigiudiziari.direzione generale@postacert.inps.gov.it;
- notifica.attigiudiziari.gorizia@postacert.inps.gov.it;
- notifica.attigiudiziari.pordenone@postacert.inps.gov.it;
- notifica.attigiudiziari.trieste@postacert.inps.gov.it;
- notifica.attigiudiziari.udine@postacert.inps.gov.it.

IV. Con atto notificato alla controparte il 14 maggio 2025 (presso i predetti domicili digitali) e depositato il giorno seguente, la stessa difesa – dopo aver richiamato *“il contenuto della sentenza n. 19 del 2025 con la quale la Corte Costituzionale, pronunciandosi sulle questioni relative all'articolo 1, comma 309, della legge 197/2022, poste a fondamento del ricorso in epigrafe, le ha dichiarate non fondate”* e aver osservato *“che alla data odierna parte convenuta, cui [lo stesso] atto è notificato, non risulta formalmente costituita”* – ha dichiarato *“di rinunciare agli atti del giudizio”*, chiedendo, pertanto, *“la dichiarazione di estinzione ex art. 110 cgc”*.

V. Con memoria depositata il 27 maggio 2025, si è costituito l'I.N.P.S.

V.1. La difesa dell'Ente previdenziale, nel prendere *“atto della rinuncia agli atti notificata da parte ricorrente in data 15 maggio 2025[,] chiede che sia dichiarata l'estinzione del processo”*.

VI. Alla pubblica udienza del 10 giugno 2025, assenti le parti, Il giudice,

- vista la rinuncia agli atti del giudizio formulata dalla difesa dei

ricorrenti, con richiesta di dichiarazione di estinzione del processo;

- vista la memoria di costituzione dell'I.N.P.S., con cui l'Ente previdenziale chiede la dichiarazione di estinzione del processo, che presuppone l'accettazione della predetta rinuncia agli atti del giudizio;

- rilevato che quest'ultima non è stata notificata ai ricorrenti e che, non essendo comparsa all'odierna udienza, la difesa dell'I.N.P.S. non può rendere verbalmente la dichiarazione di accettazione in argomento;

- ritenuto che, in ogni caso, non si può non tener conto della volontà estintiva comunque espressamente manifestata da entrambe le parti,

ha fissato l'odierna udienza per la rituale formulazione, da parte della difesa dell'I.N.P.S., della dichiarazione di accettazione della rinuncia agli atti del giudizio formulata dai ricorrenti.

VII. Alla pubblica udienza dell'11 giugno 2025, la difesa dell'I.N.P.S. ha confermato l'accettazione della rinuncia agli atti.

La causa è stata, quindi, posta in decisione, come da verbale d'udienza.

Considerato in

DIRITTO

1. L'avvenuta presentazione, da parte dei ricorrenti, di motivata dichiarazione di rinuncia agli atti del processo comporta la necessità di verificare, prima di ogni altra cosa, gli effetti di tale rinuncia sul

giudizio così come introdotto.

2. La disciplina applicabile trova la sua fonte nell'articolo 110 c.g.c..

Questo prevede, al comma 1, che *“La rinuncia agli atti del processo può essere fatta dalle parti in qualunque stato e grado della causa”*.

Il comma 3 dispone, poi, che la rinuncia stessa *“produce i suoi effetti solo dopo l'accettazione fatta dalla controparte nelle debite forme”*.

Al riguardo, il comma 4 prevede, in particolare, che *“L'accettazione non è efficace se contiene riserve o condizioni”*, mentre il comma 5 dispone che *“Le dichiarazioni di accettazione sono fatte dalle parti o da loro procuratori speciali, verbalmente all'udienza o con atti sottoscritti e notificati alle altre parti”*.

Ai sensi del comma 6 dello stesso articolo *“Il giudice, se la rinuncia e l'accettazione sono regolari, dichiara l'estinzione del processo”*, senza pronuncia sulle spese (comma 7).

3. Nel caso di specie, dopo la notificazione e il deposito della dichiarazione di rinuncia *“agli atti del giudizio”* da parte della difesa dei ricorrenti, la difesa dell'I.N.P.S. ha depositato memoria con cui la stessa *“prende atto della rinuncia agli atti notificata da parte ricorrente in data 15 maggio 2025 e chiede che sia dichiarata l'estinzione del processo”*, confermando poi, in udienza, l'accettazione della rinuncia medesima.

3.1. La rinuncia e la relativa accettazione sono, dunque, regolari, sicché va dichiarata l'estinzione del processo.

4. Ai sensi dell'articolo 110, comma 7 c.g.c., non vi è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

La Corte dei conti, Sezione Giurisdizionale per il Friuli Venezia Giulia,

definitivamente pronunciando:

a) dichiara estinto il processo;

b) dichiara non luogo a provvedere sulle spese.

Manda alla Segreteria per gli adempimenti conseguenti.

Così deciso in Trieste, nella camera di consiglio dell'11 giugno 2025.

Il Giudice

Cons. Paolo Gargiulo

(firmato digitalmente)

Depositata in segreteria nei modi di legge l'11 giugno 2025.

Pubblicata il 11/06/2025

Trieste, 11/06/2025

IL DIRETTORE DELLA SEGRETARIA

Dott.ssa Anna De Angelis

(firmato digitalmente)